

Accordo Progetto Figli

Il giorno 30 gennaio 2019 si sono riuniti il Direttore Provinciale Marcella Franco, in rappresentanza dell'Agenda delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, le RSU Direzione Provinciale I di Torino ed i rappresentanti delle OO.SS., come in calce indicati al fine di addivenire ad un accordo locale relativo al “Progetto figli”.

Il presente accordo è improntato, in fase di introduzione, a principi di sperimentabilità e si articola come segue:

1 - E' facoltà di ogni lavoratore, genitore con figli di età non superiore a 14 anni, presentare istanza di partecipazione al “Progetto figli”.

2 - I partecipanti al progetto possono effettuare ore di lavoro oltre a quelle ordinarie, definite **ore in accumulo**, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio dell'anno successivo, al fine di richiedere e fruire, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, di un'assenza programmata fino ad un massimo di quattro settimane, a condizione che i figli non abbiano superato il 14° anno di età nel corso del periodo di fruizione.

3 – Il periodo di assenza programmato deve essere puntualmente individuato nell'istanza di partecipazione al progetto, e costituisce parte integrante di un piano di lavoro che prevede in maniera vincolata – su base mensile - l'indicazione delle distinte giornate nelle quali verrà effettuato il recupero. Inoltre è previsto che la prestazione di lavoro per il recupero abbia una durata minima di ½ ora (30 minuti) oltre l'orario ordinario.

Detto piano dovrà essere concordato con il rispettivo responsabile dell'Ufficio ed approvato dal Direttore Provinciale, così come le eventuali modifiche allo stesso, in funzione di motivate necessità personali/familiari o di evidenti esigenze di servizio.

4 - Non sarà possibile prevedere piani orari individuali di lavoro che eccedano le nove ore giornaliere e le 45 ore settimanali.

5 – Il limite massimo delle ore accumulabili nel periodo su citato è pari a 144 ore. Le ore accumulate in eccesso, rispetto a quanto indicato nel piano individuale di lavoro, saranno considerate come micro crediti e seguiranno le regole stabilite nell'Accordo Banca delle Ore. Analogamente si procederà per le ore accantonate nei periodi diversi da quelli di accumulo.

In caso di accumulo effettuato in misura inferiore a quanto programmato, la fruizione viene limitata a quanto accantonato alla data del 31 maggio.

6 - Durante il periodo di accumulo, indicato nel piano personale, il dipendente non sarà autorizzato a svolgere lavoro straordinario (a pagamento / a Banca Ore autorizzata).

7 - La fruizione del periodo di assenza programmato avverrà mediante l'inserimento di giornate intere in self service.

8 - Sarà data la possibilità ai partecipanti al progetto di abbinare un periodo di ferie al periodo di assenza opzionato per il progetto, fermo restando quanto disposto dall'art. 28 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 firmato il 12.2.2018.

L'eventuale malattia sopraggiunta durante il periodo di assenza - opzionato a progetto - interrompe la fruizione del progetto figli secondo le ordinarie regole previste dal vigente CCNL succitato.

Le ore accantonate e non utilizzate potranno essere fruite, a richiesta del dipendente, sottoposta ad approvazione ed autorizzazione del Direttore Provinciale, in un periodo diverso da quello richiesto.

9 - Verrà consentita una partecipazione al progetto in misura pari all'8% del personale in servizio presso ogni singola struttura / articolazione, (ai fini del presente accordo le Aree di Staff sono considerate un'unica articolazione), con una clausola di salvaguardia secondo cui, per ciascuno dei quattro mesi, sarà consentita l'assenza ad una percentuale del Personale avente diritto non superiore al 25%.

10 - Le istanze di partecipazione al progetto dovranno essere presentate entro il 1° settembre di ogni anno, inviandole alla casella di posta elettronica della Gestione Risorse, in modo da consentire la predisposizione dell'elenco dei partecipanti al Progetto.

11 - La partecipazione al progetto figli risulta incompatibile con il telelavoro.

12 - Nel caso di istanze di partecipazione presentate in misura superiore all'8%, del personale in servizio presso ogni singola struttura /articolazione, verranno applicati i criteri di seguito elencati:

- Composizione del nucleo familiare
- Numero dei figli
- Minori in età pre-scolare

- Minori in età scolare

Chi è genitore di figli con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 ha priorità assoluta, senza limite di età del figlio.

Il punteggio previsto per ognuno dei criteri sopra elencati è:

| | PUNTEGGIO |
|--|-----------|
| Situazione di mono genitorialità (Unico genitore convivente con il/i figlio/i e non con l'altro genitore) | 6 |
| Per ogni figlio minore di 3 anni | 5 |
| Per ogni figlio da 3 a 6 anni | 4 |
| Per ogni figlio da 6 a 10 anni | 3 |
| Per ogni figlio da 10 a 14 anni | 2 |

In caso di parità di punteggio avrà la priorità chi è in situazione di mono genitorialità, diversamente, a parità di punteggio avrà la priorità chi ha il figlio più piccolo. (Ad esempio il lavoratore A ha un figlio di 2 anni e uno di 8 anni, il lavoratore B ha un figlio di 1 anno e uno di 7, entrambi col medesimo punteggio (8), avrà la priorità il lavoratore B che ha il figlio di 1 anno).

I medesimi criteri verranno applicati nel caso in cui le assenze programmate siano state richieste da un numero di dipendenti della stessa struttura/articolazione in misura superiore al 25% del totale per lo stesso periodo su base mensile.

In caso di istanza presentata da entrambi i genitori, uno dei due, a scelta degli interessati, avrà un grado di priorità inferiore e verrà collocato in coda alla graduatoria della struttura nella quale presta servizio.

13 - In considerazione della natura sperimentale dell'accordo si procederà a riscontrare il costante rispetto delle finalità cui il progetto si ispira.

14 – Applicazione transitoria anno 2019

Le istanze di partecipazione al progetto potranno essere presentate entro il 15/02/2019 ed il periodo entro il quale sarà possibile effettuare le ore di accumulo è compreso tra il 01/03/2019 ed il 31/05/2019. In questo periodo di applicazione transitoria sarà esclusa la partecipazione al progetto figli del personale in part time. Su tale fattispecie le parti si impegnano ad incontrarsi per effettuare ulteriori valutazioni.

15 – Disposizione finale

Gli effetti e le eventuali criticità del presente accordo, soggetto a sperimentazione, saranno argomento di confronto e verifica tra le parti.

OO.SS.

RSU

Parte Pubblica

CGIL

Direttore Provinciale

CISL

Marcella FRANCO

UIL

CONFSAL-UNSA

FLP